



**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia
Ufficio Polizia Marittima - Demanio Ambiente
Indirizzo telegrafico: CIRCOMARE ISCHIA

p.d.c.: T.V. (CP) Alessio DE ANGELIS
Tel. 081/5072801 - Fax 081/5072828
e-mail: ucischia@mit.gov.it -
cp-ischia@pec.mit.gov.it

A Vedasi elenco indirizzi allegato

| |
|---------------------------|
| Comune di Barano d'Ischia |
| 01/01/2018 |
| Prot. n. 3932 |

Argomento: **Stagione Balneare 2018** - Litorali dell'Isola d'Ischia – Collegamenti marittimi di linea e traffico diportistico – rispetto limiti velocità nei porti e nei tratti di mare rientranti nell'ambito della perimetrazione dell'Area Marina Protetta del Regno di Nettuno.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con l'approssimarsi del periodo di maggior traffico diportistico e di maggior affluenza di bagnanti sugli arenili e sui tratti di mare dell'Isola d'Ischia è doveroso rammentare alle società di navigazione in indirizzo che ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 luglio 2009 "Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», formulato e adottato dal Consorzio di gestione, in qualità di ente gestore (GU n. 198 del 27-8-2009)" **sono stati fissati precisi limiti di velocità e di navigazione** che si riportano sinteticamente:

TRASPORTO PASSEGGERI – COLLEGAMENTI DI LINEA TPL

- Art. 19 "**Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate**":

Nelle zone A e B n.t. non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.

Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, **previa autorizzazione dell'ente gestore**, con le seguenti modalità:

- a) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
- b) a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.

In zona D la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri, alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, ad una velocità massima di 10 nodi (nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di

Ischia, al largo di Punta Cornacchia, è individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri – all'interno del predetto corridoio valgono pertanto i limiti previsti per la navigazione in zona C).

Ciò posto, fermo restando i limiti previsti nell'ordinanza di sicurezza balneare in vigore, anche al fine di poter tutelare e garantire la necessaria cornice di sicurezza per le attività legate alla balneazione e poter quindi **attenuare il fenomeno del moto ondoso provocato dal passaggio delle predette unità trasporto passeggeri**, si raccomanda il puntuale e rigoroso rispetto delle prescrizioni sopra riportate anticipando che specifici controlli saranno eseguiti in tal senso anche mediante l'acquisizione dei dati forniti dal sistema AIS.

Si raccomanda altresì la massima prudenza ed il rigoroso rispetto dei limiti di velocità previsti dalle vigenti ordinanze nei porti di Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio d'Ischia e Sant'Angelo.

A tal proposito, nelle more di poter definire più compiutamente eventuali limiti e prescrizioni sulla navigazione delle unità trasporto passeggeri a mezzo individuazione di specifici *way-point* di accostata **quando in avvicinamento e/o uscita dal Porto di Ischia**, codeste compagnie di navigazione sono pregate di voler sensibilizzare tutti i comandi di bordo delle unità sociali, **ad evitare passaggi ravvicinati in prossimità delle Spiagge di ISCHIA, già oggetto di diverse segnalazioni nel recente passato e - in via sperimentale e salvo diverse ed ulteriori prescrizioni - si dispone, sin da ora e nel rispetto dei limiti di velocità previsti, di mantenersi comunque ad una distanza di sicurezza di mt. 500 dalla linea di battigia del litorale di Ischia ricompreso tra l'imboccatura del porto Lato di Levante sino all'estremità della penisola del Castello Aragonese.**

DIPORTO NAUTICO

Art. 16 "*Disciplina della navigazione da diporto*":

Nella zona A non è consentita la navigazione.

Nelle zone B n.t., B, C e D è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.

Nelle zone B è consentita la navigazione a motore a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante, alle seguenti unità':

- a) natanti;
- b) imbarcazioni dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
- c) imbarcazioni dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina.

Nella zona C è consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, con le seguenti modalità:

- a) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
- b) a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.

Nella zona D è consentita la navigazione a motore a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante.

Per quanto precede, codesti concessionari/gestori di punti di ormeggio e approdi turistici dell'Isola e soggetti operanti nel settore della nautica da diporto, sono pregati di:

- 1) voler implementare le proprie attività di informazione in favore dei conduttori/proprietari delle unità da diporto ospitate in ordine alle citate prescrizioni vigenti nell'ambito dell'AMP "Regno di Nettuno" (Regolamento consultabile on-line e sul sito <https://www.nettunoamp.org/le-norme/>) e più in generale su quanto previsto nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare emanata da questo Ufficio (Ordinanza n. 34/2017 consultabile sul link <http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/>) e nell'Ordinanza n. 62/2013 del 20/05/2013 del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli con cui sono stati disciplinati i limiti di navigazione dalla costa per le unità da diporto.
- 2) Sensibilizzare i propri associati/clienti sul rispetto delle disposizioni relative ai segnalamenti marittimi, sulle distanze massime dei predetti segnalamenti dai subacquei, nonché sulle condizioni di sicurezza in genere previste dalla vigente normativa e dalla comune buona pratica;
- 3) provvedere ad effettuare un'adeguata pubblicità del Numero Blu per le emergenze in mare "**1530**", anche mediante l'apposizione di avvisi *ad hoc* in punti ben visibili (bacheche esterne agli uffici, unità nautiche, ecc.) per l'immediato utilizzo da parte degli utenti del mare o a mezzo predisposizione di "Banner" di collegamento diretto sul proprio sito internet all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it>.
- 4) dare massima diffusione all'utenza di settore dei "consigli - raccomandazioni - informazioni" utili ai diportisti fornite dalla Guardia Costiera al seguente link: <http://www.guardiacostiera.gov.it/diportisti>.

Nell'auspicare pieno recepimento e condivisione delle raccomandazioni fornite, si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento in merito.-

IL COMANDANTE
TV (CP) Alessio DE ANGELIS

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ALESSIO DE ANGELIS

In Data/On Date:
giovedì 31 maggio 2018 17:59:09